



Sentenza
n. 57 /2024

G. 30340

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.
Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30340** del registro di Segreteria,
introdotto con ricorso depositato il 29.7.2022 e proposto dai
Sigg.:

A.D. Omissis, Omissis, Omissis

G. G. Omissis, Omissis, Omissis

G.C. Omissis, Omissis, Omissis

tutti elettivamente domiciliati in Piacenza, via Sant'Eufemia 30
presso l'avv. Isabella Rago (pec:rago.isabella@ordineavvocatipc.it)
per delega in calce al ricorso

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro
il Grande n.21, rappresentato e difeso (in forza di procura
generale alle liti rilasciata dal Presidente dell'I.N.P.S. con atto del
notaio dott. Roberto Fantini in data 23 gennaio 2023, rep. 37590,
racc. 7131, allegata in copia alla memoria di costituzione,

dall'avv. Giulio Peco e dall'avv. Roberto Maio elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it

per

l'accertamento del loro diritto-ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 DPR 1092/73- al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della pensione, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito nell'udienza pubblica del 10.10.2024 con l'assistenza del Segretario Elena Esposito, l'avv. Isabella Rago per i ricorrenti e l'avv. Carmela Prudente per delega dell'avv. Giulio Peco per l'INPS,

Ritenuto in

FATTO

I ricorrenti, già Vigile del Fuoco A.D. e Carabinieri G. G. e G.C. espongono che alla data del 31.12.1995 non avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e di essere destinatari del c.d. "sistema misto". A quella data A.D. aveva un'anzianità di più di 15 anni e G. G. e G.C. meno di 15 anni.

Il loro trattamento pensionistico è stato calcolato dall'INPS con

applicazione dell'aliquota di cui all'art. 44 DPR 1092/1973.

Ritenendo che al loro trattamento pensionistico vada applicato, invece, l'art. 54 del TU 1092/1973 i ricorrenti hanno diffidato l'Amministrazione per ottenere il ricalcolo della pensione in applicazione dell'art. 54, comma 1, TU 1092/1973, senza esito positivo.

Con il ricorso in epigrafe i sigg. A. G. e G. hanno chiesto che sia loro riconosciuto il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento indicata dalle sentenze SSRR/1/2021/QM e 12/2021/QM con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con gli arretrati, oltre interessi e rivalutazione monetaria su ciascun rateo.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 16.6.2023.

Per quanto riguarda i ricorrenti G. G. e G.C. l'Istituto ha dichiarato di avere già provveduto alla riliquidazione della pensione, con gli arretrati, ed ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere.

Relativamente ad A.D. l'INPS ha, invece, rilevato che alla data del 31.12.1995 il ricorrente aveva più di 18 anni di servizio. Pertanto, diversamente dagli altri ricorrenti, la sua pensione è stata liquidata secondo il sistema delle quote, ma non quelle applicabili ai colleghi, per i quali la pensione è stata calcolata in parte

secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

In particolare, il trattamento di pensione del ricorrente è stato calcolato sulla base del servizio utile prestato, calcolando per i periodi utili fino al 31/12/2011 la quota di pensione retributiva e per i periodi dal 01/01/2011 alla cessazione, sulla base del montante contributivo relativo alle retribuzioni imponibili, come previsto dalla Legge 335/95. Al ricorrente è stato applicato il sistema retributivo puro in quanto risulta in possesso di 18 anni di servizio alla data del 31.12.1995. Al ricorrente A. è, quindi, stato correttamente attribuito il coefficiente del 2.44% annuo.

Ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso in relazione al ricorrente A.

In data 17.6.2023 i ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale hanno ribadito la domanda di accoglimento del ricorso.

All'udienza del 27.6.2023 il ricorrente A. ha chiesto un rinvio per eseguire verifiche.

Con memoria depositata in data 7.12.2023 i ricorrenti G. G. e G.C. preso atto dell'avvenuta rideterminazione della pensione da parte dell'INPS hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese dell'INPS.

Per quanto riguarda, invece, la posizione di A.D. il ricorrente, preso atto della rideterminazione della pensione da parte dell'INPS, senza che però sia stato documentato il pagamento

degli arretrati, ha chiesto termine per poter verificare l'avvenuto pagamento.

All'udienza del 12.12.2023 il difensore dell'INPS non si è opposto al rinvio e il giudizio è stato rinviato al 10.4.2024.

All'udienza del 10.4.2024 il difensore del ricorrente A. ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e non il rigetto del ricorso in quanto alla data di deposito del ricorso A.D. risultava aver maturato un'anzianità di servizio di anni 17 e mesi 6 alla data del 31/12/1995 come risulta dal Mod. Inps SM5007.

Solo a seguito dell'avvenuta ricezione delle notifica del ricorso l'Inps ha adeguato il trattamento pensionistico del ricorrente riconoscendo al medesimo periodi di contribuzione estera in regime di totalizzazione così che al medesimo sono stati attribuiti più di 18 anni di servizio utile al 31/12/1995, come risulta anche dal nuovo Mod. 5007.

DIRITTO

Dalla documentazione prodotta risulta che l'INPS ha corretto le posizioni pensionistiche oggetto del contendere, adeguandosi a quanto deciso dalle SSRR 1/2021/QM e 12/2021/QM.

Le pretese dei ricorrenti sono state soddisfatte e, pertanto, è venuta meno la materia del contendere.

Dato l'esito del giudizio pare equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione

Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da G. G. G.C. e A.D. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2024.

IL GIUDICE

dott. Pia Manni

f.to .digitalmente

Depositato in Segreteria il 12/04/2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Federica Dainotti)